

ALLEGATO 2

L.R. Sicilia del 3 marzo 2020 n. 4 “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18”. Impugnazione davanti la Corte Costituzionale, ricorso n. 48 del 13 maggio 2020.

CONSIDERAZIONI

Dall’esame del ricorso si possono individuare due profili di illegittimità costituzionale entro cui sono ricomprese le disposizioni regionali impugnate:

1. La competenza legislativa concorrente, ripartita tra Stato, chiamato a fissare i soli principi fondamentali, e le Regioni ai sensi dell’art. 117 co.3 della Costituzione in materia di tutela della salute;
2. La competenza legislativa di esclusiva titolarità dello Stato in materia di tutela della concorrenza ex art. 117, co. 2 lett. e) della Costituzione.

Nel primo caso, la normativa statale contenente i principi fondamentali della materia viene individuata dal Governo, indipendentemente dal rango normativo, nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che pertanto in questa ricostruzione sistematica assume natura inderogabile.

Identificato nel regolamento di polizia mortuaria il parametro di legittimità, conseguentemente il Governo ritiene di dover impugnare le disposizioni regionali che ne costituiscono una violazione.

Si tratta della disciplina:

- a) della tumulazione areata, non prevista dal D.P.R. 285/1990 come forma di sepoltura, e che a fronte della complessità tecnica della sua realizzazione potrebbe comportare gravi implicazioni sulla salute pubblica;
- b) del trasporto funebre, specificatamente per gli aspetti del trattamento antiputrefattivo e degli adempimenti relativi all’identificazione del defunto, all’apposizione dei sigilli al feretro e al suo confezionamento. Il DPR 285/90 attribuisce l’esecuzione del trattamento antiputrefattivo al coordinatore sanitario dell’ASL o altro personale tecnico delegato (art. 48); diversamente, la disposizione regionale, al personale appositamente formato dell’impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. Anche le attività di controllo su menzionate e conseguenti al trattamento antiputrefattivo, secondo l’argomentare del Governo, vengono ricondotte alla titolarità di soggetti con qualifica pubblicistica, e non come disposto dal legislatore regionale di soggetti dell’impresa funebre. E la circostanza che si debba trattare di personale appositamente formato non è ritenuta sufficiente perché si riduce ad un richiamo generico alla formazione senza essere supportato da alcuna previsione di disciplina specifica.

In queste ipotesi, quindi, il Governo ravvisa un contrasto con le norme fondamentali statali, con possibili gravi ripercussioni sulla salute pubblica.

Nel secondo caso, si solleva questione di legittimità costituzionale sotto il profilo delle norme a tutela della concorrenza della disposizione regionale che introduce per i piccoli comuni una deroga all’incompatibilità prevista tra la gestione dei servizi cimiteriali o necroscopici e l’attività funebre. Due i motivi. Innanzitutto, si ritiene insufficiente, ai fini dell’ammissibilità della deroga, il solo riferimento alla dimensione demografica dei comuni perché nulla dice sulla mancanza effettiva di un mercato delle attività funerarie che appunto giustificerebbe tale deroga, e neanche si prevede una verifica preventiva del mercato da parte dell’Autorità garante. In secondo luogo, si prospetta il rischio che le imprese funebri operanti nei comuni minori abbiano o possano avere un’organizzazione inadeguata ad assicurare il rispetto delle prescrizioni sanitarie nello svolgimento dei servizi funebri e cimiteriali, mettendo in pericolo la salute pubblica.

Queste dunque le motivazioni addotte dal Governo a sostegno dell’impugnazione.

Alcune questioni in realtà non sono nuove e sono state già sollevate in precedenti ricorsi¹, ma quello che si evidenzia è un'attenzione maggiore del Governo al settore funerario che è trasversale, coinvolgendo sia materie di competenza statale esclusiva, sia altre in cui vi è potestà legislativa concorrente, sia infine materie di competenza esclusiva delle Regioni. Un quadro di riferimento già complesso al quale si aggiunge l'ulteriore circostanza che i cimiteri – per esplicita previsione del Codice Civile – sono demanio dei Comuni e, conseguentemente, ogni Comune opera sulla base di un proprio regolamento di polizia mortuaria e con una parte di competenze che, per la demanialità, sono proprie.

In conclusione, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sarà possibile determinare con maggiore chiarezza la ripartizione delle competenze tra Stato ed Enti Territoriali; con possibili riflessi (giocoforza indiretti) sulle ulteriori leggi regionali che, seppur non impugnate, prevedano disposizioni sostanzialmente assimilabili a quelle fatte oggetto di impugnazione per legittimità costituzionale.

(¹) L.R. Calabria n. 22 del 26/06/18 "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria", impugnata con ricorso n. 54 del 24/08/18 pubblicato in G.U. n. 39 del 03/10/18; successivamente abrogata con L.R. Calabria n. 7 del 02/05/19 prima della pronuncia della Corte Costituzionale.

L.R. Calabria n. 48 del 29/11/19 "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria", impugnata con ricorso n. 7 del 30/01/20 pubblicato in G.U. n. 9 del 26/02/20.

L.R. Calabria n. 53 del 5/12/19 "Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria", impugnata con ricorso n. 15 dell'11/02/20 pubblicato in G.U. n. 11 del 11/03/20.

L.R. Lombardia n. 4 del 04/03/2019 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'", impugnata con ricorso n. 56 del 07/05/19 pubblicato in G.U. n. 25 del 19/06/19.